



# COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del Reg.	<b>OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016- DETERMINAZIONE ALIQUOTE</b>
<b>Data: 29/04/20165</b>	

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 08,00, in Lizzano e nell'Aula Consiliare della sede comunale di via Mazzini, convocato nelle forme di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risulta quanto segue all'inizio della trattazione del presente argomento:

N°	SINDACO	Presente	Assente
	MACRIPO' Dario	X	
	<b>CONSIGLIERI</b>		
1	BOTTAZZO GIANFRANCO	X	
2	DE LAURO ANGELO	X	
3	TODARO GIUSEPPE DOMENICO	X	
4	BERDICCHIA MASSIMO	X	
5	CANIGLIA CHIARA	X	
6	CERVELLERA COSIMA		X
7	PALMISANO MARIA GIOVINA	X	
8	PECORARO ROBERTA		X
9	LOMBARDI PAMELA	X	
10	DI PUNZIO COSIMO DAMIANO	X	
11	CAPUTI GAETANO	X	
12	LECCE ANTONIO		X
13	SARACINO ILARIA		X
14	CAVALLO ANTONIO CLEMENTE	X	
15	DONZELLO GIUSEPPE	X	
16	MORELLI VALERIO	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale *Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO* con funzione di verbalizzante.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza: Consiglieri presenti n.13, assenti n. 4 (Pecoraro, Cervellera, Lecce, Saracino) il Presidente del Consiglio Comunale, nella persona dell'Avv. Chiara Caniglia, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 14 della Legge 28/12/2015, n. 208, modificando i commi 639, 669, 678, 681 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, ha modificato il presupposto e la disciplina TASI applicabile a decorrere dall' anno 2016;

- il comma 639 dell'art.1 della Legge 147/2013, così come riformulato a seguito dell'intervento della L. 208/2015, pone la Tasi *“a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

- il comma 669 dell'art.1 della Legge 147/2013, così come riformulato a seguito dell'intervento della L. 208/2015, statuisce che *“il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9”*;

- il comma 678 dell'art.1 della Legge 147/2013, così come riformulato a seguito dell'intervento della L. 208/2015, statuisce che per *“i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”*.

- il comma 681 dell'art.1 della Legge 147/2013, così come riformulato a seguito dell'intervento della L. 208/2015, prevede che *“nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.”*

- i commi 675 e 676 dell'art.1 della Legge 147/2013 prevedono che la base imponibile del tributo é quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI é pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ovvero (comma 677) determinare un diverso importo, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il comma 26 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 ha previsto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Tenuto conto che il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato e il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre determinare le aliquote applicabili per l'anno 2016, in relazione alla necessità di assicurare risorse sufficienti nella predisposizione del Bilancio di Previsione;

Che la definizione delle aliquote della TASI per le diverse categorie di contribuenti deve necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti aliquote IMU;

Considerato quindi il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU, così come approvata con propria precedente deliberazione, in questa stessa seduta [0,99% aliquota ordinaria, 0,40% per le abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 0,99% per i fabbricati produttivi di cat. D di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato];

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili si intendono i servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente; in relazione a tale definizione, si ritiene di individuare come appartenenti a tale categoria i seguenti servizi:

- a) Servizio di polizia locale;
- b) Istruzione scolastica (scuola dell'obbligo);
- c) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- d) Servizio di illuminazione pubblica;
- e) Servizi di protezione civile;

- f) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- g) Servizi cimiteriali;
- h) Trasporto pubblico e locale;
- i) Servizi socio-assistenziali;

Vista la delibera di C.C. n° 28 del 29/07/2015 con la quale sono state deliberate le aliquote TASI per l'anno 2015;

Ritenuto di dovere deliberare, per quanto sopra esposto, le tariffe per l'anno 2016 come segue

a) aliquota TASI nella misura del 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, così come definita ai fini IMU, classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con una detrazione di €20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, ovvero senza alcun limite di età per i figli portatori di handicap con invalidità superiore al 74%, purché dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, l'importo complessivo per la detrazione per figli non può superare l'importo massimo di €80,00 (riferito a 4 figli).

b) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 c.8 del d.l.201/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011;

c) aliquota TASI nella misura dello 0,70 per mille per:

- tutti i fabbricati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) e per le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

Considerato che

- il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni è stimato in €167.473,00, ed è destinato al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili sotto indicati;
- €387.626,07 da RISTORO Abolizione TA.S.I. abitazione principale;
- il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune ammonta complessivamente a euro 1.143.876,00 e che risulta così ripartito analiticamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di polizia locale (al netto delle entrate proprie prodotte dall'attività del servizio) – Funzione 3 intervento 01	249.800,00
Istruzione scolastica (scuola dell'obbligo) Funzione 4 (al netto servizio refezione, trasporto scolastico e spese finanziate con entrate specifiche)	319.952,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale Funzione 8 serv.1	59.824,00
Servizio di illuminazione pubblica Funzione 8 serv.2	342.149,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente – Funzione 9 serv.6	75.951,00
Servizi cimiteriali – Funzione 10 serv.5	58.100,00
Servizio socio assistenziale – funzione 10 interv.1	38.100,00
Totale	1.143.876,00

- la previsione di entrata del tributo, determina un tasso di copertura della spesa dei servizi indivisibili, come sopra illustrata, del 48,53%;

Richiamati :

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 01 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, relativamente ai termini di pubblicazione delle aliquote TASI sul sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario;

Uditi gli interventi dei componenti il consesso, così come riportati nel verbale di seduta stenotipato ed agli atti, qui richiamati per farne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 13

Votanti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n.

Astenuti n. 3

**DELIBERA**

- 1) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare, come determina, per l'anno 2016, le aliquote TASI come segue:
  - a) aliquota TASI nella misura del 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, così come definita ai fini IMU, classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con una detrazione di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, ovvero senza alcun limite di età per i figli portatori di handicap con invalidità superiore al 74%, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, l'importo complessivo per la detrazione per figli non può superare l'importo massimo di € 80,00 (riferito a 4 figli).
  - b) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per:
    - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 c.8 del d.l.201/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011;
  - c) aliquota TASI nella misura del 0,7 per mille per:
    - tutti i fabbricati, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), e per le aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- 3) Di dare atto che:
  - il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni è stimato in € 167.473,00, ed è destinato al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili sotto indicati;
  - € 387.626,07 da RISTORO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale;
  - il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune ammonta complessivamente a euro 1.143.876,00 e che risulta così ripartito analiticamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di polizia locale (al netto delle entrate proprie prodotte dall'attività del servizio) – Funzione 3 intervento 01	249.800,00
Istruzione scolastica (scuola dell'obbligo) Funzione 4 (al netto servizio refezione, trasporto scolastico e spese finanziate con entrate specifiche)	319.952,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale Funzione 8 serv.1	59.824,00
Servizio di illuminazione pubblica Funzione 8 serv.2	342.149,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente – Funzione 9 serv.6	75.951,00
Servizi cimiteriali – Funzione 10 serv.5	58.100,00
Servizio socio assistenziale – funzione 10 interv.1	38.100,00
Totale	1.143.876,00

- la previsione di entrata del tributo, determina un tasso di copertura della spesa dei servizi indivisibili, come sopra illustrata, del 48,53%;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC ed alle disposizioni legislative vigenti per l'anno 2016.

Ed inoltre in relazione all'urgenza con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 13

Votanti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Cavallo, Morelli, Donzello)

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.-

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Chiara Caniglia)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino)

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE

13-04-2016

**Il Responsabile del Servizio**  
(Dott. Ludovico Pasquale)

Parere sulla proposta per la regolarità contabile:  
FAVOREVOLE

13-04-2016

**Il Responsabile di Ragioneria**  
(Dr. Ludovico Pasquale)

Il presente atto è stato affisso oggi \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-

Data \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**  
(Cosimo TOTARO)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino)

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO**  
(Cosimo TOTARO)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione:**

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267);
  - decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza opposizioni.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Data \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.-



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Lizzano, \_\_\_\_\_